

Assicurazione contro i danni

DIP - Documento Informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Allianz S.p.A.

Prodotto: Polizza Infortuni dei familiari degli psicologi associati alla Cassa di Assistenza Mutua tra gli Psicologi Italiani

Le Informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un'assicurazione contro gli infortuni stipulata dal Contraente per i familiari dei propri associati che abbiano richiesto la copertura alla Cassa di Assistenza Mutua fra gli Psicologi Italiani, che ha stipulato con Allianz Spa specifica Polizza Collettiva. Gli assicurati sono il coniuge non legalmente separato o il convivente more uxorio (anche dello stesso sesso) ed i figli dell'Associato CAMPI e del coniuge o del convivente (anche se residenti/dimoranti in luogo diverso). A riprova del rapporto familiare, ove richiesto, l'Associato dovrà produrre certificato di stato di famiglia o di residenza, ovvero autocertificazione della condizione di famiglia di fatto ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000.



Che cosa è assicurato?

- ù Invalidità permanente da Infortunio
- ù Morte da Infortunio

L'assicurazione può valere in caso di infortunio:

- nell'esercizio dell'attività professionali ed extraprofessionali compreso il rischio in itinere
- nel solo esercizio delle attività professionali
- nel solo esercizio delle attività extraprofessionali

Il prodotto offre ulteriori garanzie indicate nel DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Che cosa è assicurato? / Opzioni con pagamento di premio aggiuntivo".



Che cosa non è assicurato?

- ù Non sono assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, sieropositività, AIDS, epilessia, psicosi, disturbi gravi della personalità;
- ù Non sono compresi gli infortuni derivanti da pratica di sport a livello professionistico, partecipazione a delitti dolosi e ad imprese temerarie, rischio guerra, terremoti, maremoti, reazione nucleare
- ù Non sono assicurabili le persone che abbiano compiuto l'80° anno di età.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Sì, sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo, periodi di carenza per il cui dettaglio si si rimanda al DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Ci sono limiti di copertura?".



Dove vale la copertura?

- ù L'assicurazione vale in tutto il mondo.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Impresa secondo i termini e le modalità previste all'interno del DIP aggiuntivo Danni alla sezione "Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?".



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione dell'attestato di copertura.

Puoi pagare il premio tramite conto corrente postale, carta di credito e/o bonifico bancario anche via internet al Contraente.

Il premio è comprensivo delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura decorre dalle ore 24 della data di pagamento del premio, e termina alle ore 24 della data di scadenza indicata nell'attestato di copertura.

Il contratto non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto non prevede la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione; di seguito sono indicate le modalità per l'esercizio del diritto di disdetta/recesso:

Diritto di disdetta alla scadenza contrattuale

il Contraente può disdettare la Polizza Collettiva alla scadenza indicata nella stessa inviando una lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della suddetta scadenza. Per le singole coperture degli associati alla Cassa mutua, invece, non è previsto il diritto di disdetta.

Nel caso in cui inoltri disdetta ricorda che la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova quindi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'articolo 1901 del Codice Civile, secondo comma.